



COMUNE di MONTEPARANO

Provincia di Taranto

N. 07 Reg. Gen. Ord.

Prot. n. 2235 del 05.05.2017

OGGETTO: Regolamentazione relativa alla pulizia ed alla manutenzione di aree verdi, di lotti edificabili e di terreni agricoli incolti presenti sul territorio comunale.

II SINDACO

PREMESSO che periodicamente pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte di cittadini i quali lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti allo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni ed aree incolte di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato;

CONSIDERATO:

- che la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali, nonché ricettacolo di rifiuti solidi urbani;
- che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo viene attuato soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree incolte di proprietà privata con particolare riguardo per quelle situate nel centro urbano e quindi in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Vista l'O.P.C.M. n. 306 del 28 Agosto 2007 art. 1 comma 5, nella parte in cui deve assicurare il rispetto delle norme per ridurre il potenziale incendiario dei campi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali;

Vista la legge Regionale n. 18/2000

Visto l'art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265/34 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale;

Vista la L. 225/92, D.L. 112/98 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

Visto l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al sindaco il potere di ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità;

ORDINA

- ai proprietari di lotti edificabili siti nel centro abitato, nonché ai conduttori di terreni incolti o coltivati siti sul territorio comunale;
 - ai proprietari di aree verdi incolte e di aree pertinenziali degli stabili sia civile che industriali;
 - ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
 - ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto;
- ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere agli interventi di pulizia di seguito elencati ai punti 1, 2 e 3, che dovranno essere effettuati improrogabilmente due volte all'anno in**

modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso **la prima pulizia deve avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO di ogni anno**, la seconda pulizia **deve avvenire ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE di ogni anno**, e comunque ogni qualvolta sia necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da vegetazione spontanea con erba, rovi e arbusti, tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni territorialmente esistenti:

1) Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private al fine di evitare che, dalla loro mancata cura, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

2) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché taglio di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati, nonché dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

3) Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio.

AVVERTE

- che tutti i materiali ottenuti dallo sfalcio e dalla raccolta dei rifiuti presenti nelle aree incolte, dovranno essere differenziati e trasportati in centri di raccolta e smaltimento, ovvero fino a un metro cubo presso l'isola ecologia;

- che è opportuno che i proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di aree incolte o tenute in abbandono, recintino tali siti allo scopo di scoraggiare il deposito incontrollato di eventuali rifiuti.

STABILISCE

che l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 618,00** ai sensi dell'ordinanza n. 07 del 08.04.2002 e dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio/pulizia del terreno incolto, l'Amministrazione provvederà d'Ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati (previsti e puniti dall'art. 650 c.p.) cui fossero incorsi.

DISPONE

- l'invio al Servizio di Polizia Municipale per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 60 giorni, oltre che sul sito internet del Comune;
- che la presente ordinanza sia resa nota attraverso l'affissione di manifesti pubblici.
- *A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Puglia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.*
- *A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.*

Dalla residenza municipale, li 05.05.2017



IL SINDACO
(Giuseppe GRASSI)